Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 19 gennaio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. 1557.

Sistemazione dell'organico del Corpo della guardia di finanza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 234;

Visto il regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567;

Vista la legge 24 novembre 1941, n. 1291;

Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 64;

Vista la legge 4 agosto 1942, n. 915;

Vista la legge 2 ottobre 1942, n. 1203;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Corpo della guardia di finanza comprende:

1 comando generale;
5 ispettorati generali;
15 legioni territoriali;
1 legione allievi, avente alle dipendenze una scuola alpina, una scuola nautica e la banda musicale del Corpo;
1 accademia e scuola di applicazione;
1 scuola sottufficiali.

Art. 2.

Il Corpo della guardia di finanza è comandato da un generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo dell'Esercito, coadiuvato da un generale di divisione della Guardia di finanza comandante in 2°.

Agli ispettorati generali sono preposti generali di brigata del Corpo alle dirette dipendenze del Comando generale.

Le legioni territoriali si ripartiscono in circoli, compagnie, tenenze, sezioni e brigate, nuclei di polizia tributaria investigativa e stazioni del naviglio.

La legione allievi è ripartita in battaglioni, compagnie, plotoni e squadre.

Le legioni territoriali, la legione allievi, l'accademia e scuola di applicazione e la scuola sottufficiali sono comandate da colonnelli e dipendono direttamente dal Comando generale; i circoli, i battaglioni, la scuola alpina e la scuola nautica da tenenti colonnelli o maggiori; le compagnie da capitani; le tenenze ed i plotoni da tenenti o sottotenenti; le sezioni da marescialli maggiori; le brigate da sottufficiali.

I nuclei di polizia tributaria investigativa sono comandati da un tenente colonnello o maggiore se in sede di legione, da un capitano se in sede di circolo e da un ufficiale inferiore in altre sedi.

Le stazioni del naviglio sono comandate da un ufficiale inferiore; le squadriglie, aventi alle dipendenze unità di crociera, sono comandate da un maresciallo maggiore; le altre squadriglie e le unità di crociera sono comandate da sottufficiali.

Con decreto del Ministro per le finanze sono determinate o variate le sedi, le circoscrizioni e le dipendenze degli istituti di istruzione, delle legioni e dei circoli.

Art. 3.

Le norme per il funzionamento degli ispettorati generali sono stabilite con decreto del Capo provvisorio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

I generali di brigata ispettori fanno parte di diritto della Commissione centrale di avanzamento per gli ufficiali, di cui al regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567.

I Comandi di zona della guardia di finanza sono soppressi.

Art. 4.

L'organico del Corpo della guardia di finanza per i servizi nazionali di cui alle leggi 20 marzo 1940, n. 234 e 24 novembre 1941, n. 1291, è aumentato delle seguenti unità:

1 colonnello;
15 tenenti colonnelli;
8 maggiori;
50 capitani;
73 tenenti e sottotenenti;
379 marescialli maggiori;
462 marescialli capi e ordinari;
651 brigadieri;
593 sottobrigadieri;
970 appuntati;
2.752 finanzieri;
840 allievi finanzieri.

L'organico del Corpo risulta quindi fissato in 36.257 unità così suddivise:

ufficiali:

1 generale di divisione;
5 generali di brigata;
20 colonnelli;
57 tenenti colonnelli;
60 maggiori;
317 capitani;
497 tenenti e sottotenenti (compresi 8 sottotenenti maestri di scherma e 1 sottotenente maestro direttore di banda);

sottufficiali:

1.300 marescialli maggiori;
2.000 marescialli capi e ordinari;
2.800 brigadieri;
2.300 sottobrigadieri;

militari di truppa:
3.400 appuntati;
21.000 finanzieri;
2.500 allievi finanzieri.

Art. 5.

Nella forza organica di cui al secondo comma del precedente art. 4 sono compresi:

a) 1 colonnello; 5 tenenti colonnelli; 10 maggiori; 50 capitani; 120 tenenti e sottotenenti; 500 marescialli maggiori; 600 marescialli capi e ordinari; 800 brigadieri; 500 sottobrigadieri; 350 appuntati; 500 finanzieri per i servizi di polizia tributaria investigativa;

b) 350 sottufficiali in posizione di servizio sedentario.

Art. 6.

I sottufficiali e i militari di truppa sono distinti nei due contingenti del ramo terra e del ramo mare.

La ripartizione organica dei due contingenti e di quello dei sottufficiali in posizione di servizio sedentario è determinata o variata con decreto Ministeriale.

Art. 7.

Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza posti a disposizione di altre Amministrazioni non sono compresi nell'organico di cui all'art. 4 nè fanno carico, per gli assegni, sugli stanziamenti di bilancio per il Corpo. I provvedimenti relativi sono proposti dal Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro e con gli altri Ministri interessati.

Art. 8.

Gli aumenti organici di cui all'art. 4 del presente decreto saranno realizzati entro il 30 giugno 1948, in ragione della metà per ciascuno degli esercizi finanziari 1946-47 e 1947-48.

Le eventuali eccedenze, che si verificassero per taluni gradi della forza effettiva rispetto al nuovo organico stabilito con il presente decreto, saranno compensate con vacanze da lasciare scoperte nei gradi immediatamente inferiori fino al riassorbimento delle eccedenze, il quale verrà effettuato a mano a mano che si verificheranno le vacanze nei gradi ove esistano le eccedenze medesime.

Art. 9.

L'aumento organico previsto dal presente decreto sarà sottoposto a revisione entro il 30 giugno 1949 per adeguare il contingente del Corpo alle effettive esigenze dei servizi a quella data.

Qualora la detta revisione dovesse comportare una riduzione degli aumenti di organico, le eccedenze nei vari gradi saranno riassorbite destinandovi metà dei posti che si renderanno disponibili a partire dal 1° gennaio 1950.

Art. 10.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 62. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 ottobre 1947, n. 1558.

Adesione dell'Italia alla Convenzione di Londra del 16 novembre 1945, che ha istituito l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per l'adesione dell'Italia alla Convenzione di Londra del 16 novembre 1945, che ha istituito l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, quale una delle istituzioni specializzata previste dall'art. 57 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti addì 12 *gennaio* 1948
Atti del Governo, registro n. 16. *foglio n.* 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 novembre 1947, n. 1559.

Disposizioni penali in materia fiscale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Chiunque con qualsiasi mezzo promuove ed organizza accordi o intese tra i contribuenti al fine di ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento di imposte dirette o indirette, ordinarie e straordinarie in esazione, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, salvo che il fatto non costituisca reato punibile con pena maggiore.

Alla stessa pena è soggetto chiunque pubblicamente o in riunioni da considerarsi pubbliche ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, istiga i contribuenti a ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento di imposte in esazione.

Quando l'accordo o l'istigazione abbia conseguito il suo effetto, il minimo delle pene previste nei comma precedenti è portato ad un anno.

Art. 2.

Chiunque al di fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, in qualsiasi modo cagiona una interruzione o turba la regolarità dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte dirette o indirette, ordinarie e straordinarie è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 3.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che al fine d'interrompere o di turbare la regolarità dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte dirette ed indirette, ordinarie e straordinarie, rifiuta, omette o ritarda atti del proprio ufficio o servizio, è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

Art. 4.

Qualora alla scadenza di una rata di imposte dirette ordinarie o straordinarie, dovute allo Stato, alle provincie ed ai comuni, il 50 per cento o più dei contribuenti iscritti in ciascun ruolo non effettui il pagamento della quota dovuta, si applica a carico degli inadempienti una sopratassa a favore dell'Erario pari all'indennità di mora spettante all'esattore.

La sopratassa di cui al comma precedente è liquidata e riscossa dall'esattore.

Essa non è dovuta quando il contribuente effettui il pagamento entro l'ultimo giorno del mese di scadenza della rata.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — SCELBA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti addì 20 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 116. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1947, n. 1560.

Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti;

Visto il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, delle disposizioni per l'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1946, n. 26;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui direttamente agli Istituti autonomi per le case popolari e all'Ente edilizio di Reggio Calabria per la esecuzione di lavori di nuova costruzione, ricostruzione e riparazione di danni di guerra che abbiano ottenuto il concorso dello Stato previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399 e dall'art. 56, comma 1°, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

I detti mutui, da ammortizzarsi in 35 annualità costanti, potranno essere garantiti nei modi e nelle forme prescritti dall'art. 4 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, oppure mediante ipoteca di primo grado da offrirsi dall'ente interessato e col contributo dello Stato di cui all'art. 71 del testo unico medesimo.

Art. 2.

I Consorzi di bonifica che siano stati ammessi ai benefici di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, per la costruzione di alloggi per i propri

dipendenti, sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per far fronte alla parte di spesa non coperta dal concorso dello Stato.

Ai detti mutui, da ammortizzarsi in 35 annualità costanti, sono applicabili le norme di istituto della Cassa depositi e prestiti e quelle degli articoli 74 e seguenti del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale.

Art. 3.

L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, ove sia ammesso ai benefici di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, per la costruzione di alloggi per i propri dipendenti, è autorizzato a contrarre mutui, da ammortizzarsi in 35 annualità costanti, con la Cassa depositi e prestiti, per far fronte alla parte di spesa non coperta dal concorso dello Stato.

Il pagamento dell'annualità sarà garantito dall'Ente mutuatario col rilascio a favore della Cassa depositi e prestiti di deleghe degli introiti per vendita dell'acqua, compresi nei ruoli principali, di cui all'art. 11-*bis* della legge 13 dicembre 1928, n. 3233.

Dette deleghe saranno pagate annualmente dagli esattori delegati in tre rate corrispondenti alle scadenze stabilite per i pagamenti dei canoni di vendita dell'acqua iscritti nei detti ruoli, nel termine di cui all'art. 80 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette.

Pe tutto quanto non sia contemplato dalle presenti disposizioni valgano le norme che regolano il servizio dei prestiti della Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti è compreso fra i funzionari indicati nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1946, n. 26, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — DEL VECCHIO — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 65. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1947, n. 1561.

Estensione ai militari del Corpo della guardia di finanza, delle indennità di alloggio e vestiario previste a favore del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281;
Vista la legge 20 novembre 1919, n. 2379;
Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 1886;
Visto il regio decreto 14 marzo 1929, n. 359;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, che non fruiscono di alloggio a titolo gratuito, la indennità mensile di alloggio è stabilita nelle seguenti misure:

generale di corpo d'armata comandante del Corpo	L. 4500
generale di divisione	» 4200
generale di brigata	» 3850
colonnello	» 3400
tenente colonnello e maggiore	» 2700
capitano	» 2500
ufficiale subalterno	» 2000

Per gli ufficiali che risiedono in sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti, l'indennità predetta è ridotta di un quinto.

Per gli ufficiali celibi o vedovi senza prole le misure dell'indennità stessa, fissate dai precedenti comma a seconda della residenza, sono ridotte alla metà.

Art. 2.

L'indennità di alloggio per i sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza, ammogliati o vedovi con prole, che non fruiscono di alloggio in caserma, è stabilita nelle seguenti misure:

L. 700 mensili nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti;

L. 550 mensili nelle altre sedi.

L'indennità di alloggio per il personale di cui al precedente comma, che sia celibe o vedovo senza prole, risieda in località ove non esistono caserme e sia quindi costretto ad alloggiare in abitazioni private, è stabilita in L. 250 mensili nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti e in L. 200 mensili nelle altre sedi.

Art. 3.

Ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che vestono l'abito civile perchè appartenenti al contingente della polizia tributaria investigativa, ovvero perchè espressamente comandati per esigenze di servizio, è concessa una indennità vestiario di L. 30 giornaliere per i sottufficiali e di L. 25 per i gradi inferiori.

Tale indennità è aumentata di L. 5 giornaliere per il personale appartenente a reparti autisti, motociclisti e di mare.

Il personale ammesso a fruire delle indennità di cui ai precedenti comma non può superare il limite massimo di un sesto della forza organica del Corpo, ivi compreso il contingente per i servizi di polizia tributaria investigativa.

L'indennità di cui al presente articolo è attribuita di diritto al personale del contingente di polizia tribu-

taria investigativa per il periodo di tempo che presta servizio in tale contingente e nominativamente, con determinazioni ministeriali, ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo per il tempo che sono autorizzati a vestire continuativamente l'abito civile per motivi di servizio.

Art. 4.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza comandati in servizi collettivi di ordine pubblico competono le stesse indennità che per tali servizi sono concesse al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per effetto delle disposizioni in vigore nel tempo.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Gli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1946; l'art. 3 dal 22 aprile 1947.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 63. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 dicembre 1947, n. 1562.

Disposizioni circa le competenze al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero del tesoro in servizio presso la Zecca e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione della carta filigranata destinata alla stampa dei biglietti dello Stato e della Banca d'Italia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, che approva il regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Al personale di ruolo e non di ruolo degli Uffici provinciali del tesoro e del Provveditorato generale dello Stato che presta servizio di controllo presso le cartiere per la fabbricazione della carta filigranata destinata alla stampa dei biglietti dello Stato e della Banca d'Italia e presso le officine di fabbricazione dei biglietti stessi, nonchè al personale di ruolo e non di ruolo degli Uffici provinciali del tesoro e del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro che presta servizio presso la Zecca, spettano, durante le ore serali e notturne (dalle ore 22 alle ore 6) per ciascuna ora di lavoro, le seguenti indennità oltre ai compensi per ore di lavoro straordinario eventualmente compiute in detto periodo:

	Dalle ore 22 alle ore 24	Dalle ore 0 alle ore 6
Impiegati di ruolo del grado 8° in su	L. 10	L. 16
Impiegati non di ruolo e di ruolo inferiori al grado 8°	» 9	» 14
Impiegati subalterni	» 7	» 12

Tali aliquote sono aumentate del sessanta per cento per le sedi di servizio in città con popolazione superiore ai 300.000 abitanti.

Art. 2.

Restano assorbite in dette indennità, le maggiorazioni previste nell'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 55. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 dicembre 1947, n. 1563.

Soppressione del primo comma dell'art. 2 del regio decreto 11 luglio 1941, n. 832, concernente il ruolo dei Commissari consolari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 novembre 1923, n. 3206;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 20 marzo 1924, n. 385;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 832, relativo al ruolo dei Commissari consolari;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 2 del regio decreto 11 luglio 1941, n. 832, è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 69. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1947.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni « The Sea Insurance Company Limited », con sede in Liverpool e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, ad esercitare in Italia le assicurazioni contro i danni dell'incendio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la domanda con la quale la Società di assicurazioni « The Sea Insurance Company Limited », avente sede in Liverpool e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, già autorizzata ad operare in Italia nel ramo trasporti, ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio assicurativo ai danni dell'incendio;
Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349;

Decreta:

La Società di assicurazioni « The Sea Insurance Company Limited », avente sede in Liverpool e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni contro i danni dell'incendio.

Roma, addì 6 dicembre 1947

(116) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Attisani Guido avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 241 decisioni N. 285/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 18 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Attisani Guido fu Giacomo, nato a Napoli l'11 gennaio 1898, residente in Milano, corso Roma n. 17, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Attisani Guido contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 18 dicembre 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(34)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di composizione architettonica presso l'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di architettura dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di composizione architettonica, cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(189)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Francavilla a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 18 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1947, registro n. 21 Interno, foglio n. 130, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Francavilla a Mare (Chieti), di un mutuo di L. 386.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(190)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 30 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1947, registro n. 21, foglio n. 373, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Cuneo, di un mutuo di L. 112.522.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(191)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 12 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1947, registro n. 21, foglio n. 377, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Pesaro, di un mutuo di L. 75.135.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(192)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ferrero Riccardo già esercente in Salluzzo.

Tali marchi recavano il n. 1.

(125)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 33.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8761 — Data: 18 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Lauriola Maria di Matteo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 4 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Sorrentino Enrico fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita L. 98.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 838 — Data: 24 aprile 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Trapani Roberto fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data: 18 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Mangiavillano Benedetto — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5 — Rendita L. 1630.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 152 — Data: 13 febbraio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Vassallo Tommaso fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 5 %, al portatore 6 — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 11 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Teramo — Intestazione: D'Ambrosio Rachele fu Francesco Paolo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 84.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 481 — Data: 25 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Troccoli Giovanni fu Giovan Battista — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 9 — Rendita L. 948,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 604 — Data: 27 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Troccoli Giovanni fu Giovan Battista — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita L. 325,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 657 — Data: 7 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Troccoli Giovanni fu Giovan Battista — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 98.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 26 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 dicembre 1947

(5225) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 gennaio 1948 - N. 6

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	76,475
Id. 3,50 % 1902	67 —
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	83,65
Redimibile 3,50 % 1934	66,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	65,90
Id. 5 % 1936	84,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	75,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,625
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,75
Id. 5 % convertiti 1951	96,925

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	49766	189 —	Vinazza *Anita* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Roncallo Caterina fu Luigi ved. Vinazza, dom. a Mele (Genova).	Vinazza *Anna*, ecc., come contro.
Id.	328913	847 —	Salvetti Fiorenzo fu *Agostino*, dom. a Caluso (Torino), con usufrutto a Pollino *Alessandra* fu Giovanni ved. Salvetti *Agostino*, dom. in Caluso.	Salvetti Fiorenzo fu *Giuseppe Agostino*, dom. a Caluso, con usufrutto a Pollino *Giuseppina Alessandra* fu Giovanni ved. Salvetti *Giuseppe Agostino*.
Id.	273603	2.100 —	Schirò Giuseppa di *Antonio*, nubile, dom. a Contessa Entellina (Palermo).	Schirò Giuseppa di *Antonino*, ecc., come contro.
Id.	376255	966 —	Bixio *Elisabetta* fu Enrico, moglie di Loleo Bartolomeo, dom. a Genova, vincolata.	Bixio *Elisa* fu Enrico, ecc., come contro.
Id.	110961	3.850 —	*Galletti Caterina* fu Clemente, moglie di Proia Felice, dom. a Cuorgnè (Torino).	*Galetto Maria Caterina*, ecc., come contro.
Id.	64430	210 —	Marcone *Modesto* fu Giovanni, dom. a Torino.	Marcone *Italo Modesto* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	250861	129,50	Bosco *Odissea* fu Rocco, minore sotto la patria potestà della madre Errico Raffaella, dom. in Gioia del Colle (Bari).	Bosco *Odinea* fu Rocco, ecc., come contro.
Id.	46448	437,50	Lo Presti *Laura* fu Calogero, nubile, dom. in S. Salvatore di Fitalia (Messina), con usufrutto a Parrinelli Caterina fu Domenico ved. di Lo Presti Calogero.	Lo Presti *Maria Lauretta*, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Id.	486244	735 —	Albonico *Amalia* fu Paolo ved. Scheggia, dom. a Como, vincolata.	Albonico *Gaetana Amalia*, ecc., come contro.
Id.	378881	1.050 —	Sangregorio Giuseppe fu Carlo, dom. a Pavia, con usufrutto a Sangregorio *Rosa* fu Carlo, nubile, dom. a Marignago (Pavia).	Come contro, con usufrutto a Sangregorio *Anna Maria Rosa* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	378882	1.050 —	Sangregorio Ferdinando fu Carlo, con usufrutto come sopra.	Sangregorio Ferdinando fu Carlo, con usufrutto come sopra.
Id.	245033	990,50	Ottolenghi Ada fu *Leone*, moglie di Casati Guido, dom. a Torino, con usufrutto a Pavarino *Clotilde* fu Felice ved. Ottolenghi.	Ottolenghi Ada fu *Abram Leon*, moglie di Casati Guido, con usufrutto a Pavarino *Caterina Clotilde*, ecc., come contro.
Id.	395746	409,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	248968	2.334,50	Crovo *Carlotta* fu *Agostino* ved. di Marre Gio Batta, dom. in Monleone di Cicagna (Genova), con usufrutto a Crovo *Adelaide* fu *Agostino*, moglie di Benvenuto Lorenzo.	Crovo *Maria Carlotta* fu *Giovanni Agostino* ved. di Marre Gio. Batta, dom. in Monleone di Cicagna (Genova), con usufrutto a Crovo *Maria Adelaide* fu *Giovanni Agostino*, ecc., come contro.
Id.	248967	2.334,50	Crovo *Giuditta* fu *Agostino* ved. di Torre Agostino, dom. in Monleone di Cicagna, con usufrutto come sopra.	Crovo *Maria Giuditta* fu *Giovanni Agostino*, ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	17600	616 —	Scalmana Domenico, Rina, nubile ed Angelo di Luigi, Margiotta Mario e Carlottina, nubile, di Francesco, Margiotta Francesco fu Giovanni, Scalmana *Luigi* fu Domenico, Pini Carlo, Maria nubile, Giuseppa nubile fu Carlo tutti eredi indivisi	Scalmana Domenico, Rina, nubile ed Angelo di Luigi, Margiotta Mario e Carlottina, nubile, di Francesco, Margiotta Francesco fu Giovanni, Scalmana *Aquilino Luigi* fu Domenico, Pini Carlo, Maria nubile, Giuseppa nubile fu Carlo, tut-

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
			di Pini Giovanni fu Carlo dom. a Brescia, con usufr. vitalizio a *Pari Angela* di Luigi ved. Pini moglie in seconde nozze di Maraccani Remigio.	ti eredi indivisi di Pini Giovanni fu Carlo dom. a Brescia, con usufrutto a *Parri Giulia Angela*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	860987	255,50	Mussa Albina fu Giovanni, nubile, dom. a Torino, con usufrutto a Bonando *Luigia* fu Francesco ved. Maffei, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a Bonando *Maria Luigia*, ecc., come contro.
Id.	571920	185,50	Frinotti Adelina fu Tommaso, moglie di *Arenati* Bassi Pietro, dom. in Torino, con usufrutto a Rigoletti *Anna* fu Antonio, moglie di Prelle Carlo, dom. in Torino.	Prinotti Adelina fu Tommaso, moglie di *Avenati* Bassi Pietro, dom. a Torino, con usufrutto a Rigoletti *Maria Anna*, ecc., come contro.
Id.	275243	126 —	Grenni Maurina (vulgo Elmira) fu *Giuseppe* ved. di Bordoni Giuseppe, dom. in Altare (Genova).	Grenni Maurina (vulgo Elmira) fu *Giovanni Battista*, ecc., come contro.
Id.	522163	1.036 —	Sibilla *Faustina* fu Nicolò, moglie di Coffano Carlo, dom. in Chivasso (Torino).	Sibilla *Giovanna Faustina* fu Nicolò, ecc., come contro.
Id.	469926	45,50	Poma *Caterina* fu Pietro, nubile, dom. a Ceres (Torino).	Poma *Maria Orsola Caterina* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	774189	210 —	*Giliberti Ambrosina* di Giuseppe, moglie di Ambrois Natale, dom. a Bardonecchia (Torino).	*Gillibert Maria Ambrogina*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	56843	1.000 —	Nossardi Maria Livia di *Attilio Angelo*, moglie di De Ambrosys Emanuele di *Gio Batta*, dom. in Genova, vincolata.	Nossardi Maria Livia di *Attilio Angelo o Angelo Attilio*, moglie di De Ambrosys Emanuele di *Giuseppe*, ecc., come contro.
Id.	56840	1.380 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	35425	1.180 —	Bavastro Emilia di Vincenzo, moglie di Canepa *Mario*, dom. a Genova, vincolata.	Bavastro Emilia di Vincenzo, moglie di Canepa *Carlo Mario Armando*, ecc., come contro.
Id.	126013	2.720 —	Pepe Vittorio e *Sapientina* di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal matrimonio di Pepe Giuseppe fu Giovanni, dom. in Acerra (Napoli), con usufrutto a Pepe Giuseppe fu Giovanni.	Pepe Vittorio e *Giuseppina*, ecc., come contro.
B. T. nov. 5 % (1950) Serie 22	144	Cap. nom. 20.000 —	Livio Adriana fu Mario, nubile, dom. a Como, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Livio *Erminia e Ada* fu Paolo, nubili, dom. in Como.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Livio *Emilia-Erminia e Adda* fu Paolo, ecc., come contro.
Rendita 5 %	217430	2.600 —	Morelli Giovanni fu Fabiano, dom. a Marta (Viterbo), con usufrutto a Lisoni Teresa, ved. Morelli fu Alberto.	Morelli Giovanni fu Fabiano, *minore sotto la patria potestà della madre Lisoni Teresa fu Alberto ved. Morelli*, dom. a Marta (Viterbo), con usufrutto a quest'ultima.
Id.	217431	2.600 —	Morelli *Margherita* fu Fabiano, nubile, domiciliata a Marta (Viterbo), con usufrutto come sopra.	Morelli *Maria Margherita* fu Fabiano, minore, ecc., come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	328915	847 —	Salvetti *Iolanda Sibilla* fu *Agostino*, nubile, dom. in Caluso (Torino), con usufrutto a Pollino *Alessandra* fu Giovanni vedova Salvetti *Agostino*.	Salvetti *Sibilla Iolanda* fu *Giuseppe Agostino*, dom. in Caluso (Torino), con usufrutto a Pollino *Giuseppina Alessandra* fu Giovanni ved. Salvetti *Giuseppe Agostino*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5223)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 28.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	223788	Cappellania coadiutorale di San Giovanni Battista, in Lumezzane Pieve (Brescia)	66,50
Id.	223245	Fabbriceria parrocchiale di Tavernole, frazione di Cimmo	14 —
Id.	218825	Beneficio parrocchiale di Paspardo (Brescia) . . .	3,50
Id.	216238	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Bagolino, vincolata	35 —
Id.	216273	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Fedele, in Vico, frazione del comune di Cortenedolo . .	45,50
Id.	224489	Cappellania Piardi del SS.mo Rosario, in Pezzaze . .	3,50
Id.	229396	Fabbriceria parrocchiale di San Lorenzo, in Sopraponte	45,50
Id.	233572	Beneficio parrocchiale di Goglione Sopra (Brescia), per il legato Gritti Gerolamo	66,50
Id.	234327	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Ossino Superiore .	171,50
Id.	234382	Fabbriceria parrocchiale di Cavignano (Brescia), vincolata	231 —
Id.	235281	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Martino, in Gargnano (Brescia) . .	154 —
Id.	239728	Beneficio parrocchiale di Gaglione Sopra, pel legato Gritti	66,50
Id.	257026	Beneficio parrocchiale di Astrio, frazione del comune di Breno.	17,50
Id.	266085	Fabbriceria parrocchiale di Tavernole, frazione di Cimmo	14 —
Id.	267156	Beneficio parrocchiale di Ideo .	21 —
Id.	267905	Pia Opera legato Corsetti di Sasso e Musaga, frazione del comune di Gargnano . . .	112 —
Id.	269230	Fabbriceria parrocchiale di Lavone Pezzaze	3,50
Id.	269967	Prebenda parrocchiale di Lograto	3,50
Id.	271274	Fabbriceria parrocchiale di Sant'Alessandro, in Ono San Pietro	14 —
Id.	274352	Beneficio parrocchiale di Cimbergo	73,50
Id.	288395	Come sopra	3,50
Id.	299672	Fabbriceria della chiesa sussidiaria di San Giacomo, in Peia di Ponte di Legno .	3,50
Id.	299889	Beneficio parrocchiale di San Gallo, in Botticino Sera .	553 —
Id.	300831	Fabbriceria parrocchiale di Villa d'Alegno .	3,50
Id.	306848	Fabbriceria parrocchiale di Sant'Antonio, in Rino di Sonico	3,50
Id.	309012	Fabbriceria parrocchiale di Bogliaco in Gargnano	1.620,50
Id.	311998	Cappellania coadiutorale Moscardi, in Darfo . . .	17,50
Id.	313609	Beneficio parrocchiale di Sarezzo . .	31,50
Id.	313697	Fabbriceria sussidiaria di Noboli, frazione del comune di Sarezzo .	280 —
Id.	382157	Beneficio parrocchiale di Cimmo . .	7 —
Id.	380690	Fabbriceria parrocchiale di San Marchino (Brescia) .	504 —
Id.	380371	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Tavernole, frazione di Cimmo .	367,50
Id.	355910	Fabbriceria parrocchiale di Tavernole, frazione del comune di Cimmo in Valletrompia	49 —
Id.	353321	Beneficio coadiutorale di Flacanico, frazione del comune di Costa Volpino (Bergamo)	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	343956	Beneficio parrocchiale di Carpenedolo	101,50
Id.	339819	Beneficio parrocchiale di Botticino Mattina	147 —
Id.	330854	Beneficio coadiutorale di Flaccanico nella parrocchia di Qualino, frazione di Costa Volpino (Bergamo)	31,50
Id.	321036	Cappellania coadiutorale Francesconi, in Bienno	17,50
Id.	316597	Beneficio parrocchiale di Lumezzane Pieve (Brescia)	3,50
Id.	171389	Fabbriceria parrocchiale di Sant'Antonio, in Rino di Sonico	129,50
Id.	168871	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Cimbergo	241,50
Id.	167660	Cappellania Recaldini, nella chiesa dei SS. Angeli Custodi di Niardo	3,50
Id.	171619	Fabbriceria parrocchiale di Ossino Superiore, in Ossino (Brescia)	371 —
Id.	180329	Cappellania Gonio-Ruffoni, in Pontevico	469 —
Id.	177919	Fabbriceria sussidiaria di Sant'Antonio, in Gazzolo, frazione di Lumezzane Pieve	63 —
Id.	172330	Fabbriceria della chiesa parrocchiale delle Fornaci, frazione di Brescia, vincolata	231 —
Id.	171625	Cappellania coadiutorale Bordiga, in Tolino, frazione del comune di Pisogne	231 —
Id.	189835	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Cortine, frazione del comune di Nave	637 —
Id.	188093	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Coccaglio, vincolata	2.086 —
Id.	186919	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Maderno	892 —
Id.	186047	Cappellania coadiutorale Contini, in Terzano	24,50
Id.	183654	Fabbriceria parrocchiale di San Giuseppe in Corna, frazione del comune di Darfo	56 —
Id.	195594	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Esine	525 —
Id.	193583	Fabbriceria parrocchiale di San Lorenzo, in Berzo-Demo	21 —
Id.	193582	Beneficio eretto all'altare di San Vincenzo Ferreri, nella parrocchia di Demo-Berzo	7 —
Id.	191311	Chiesa parrocchiale di Ossimo Superiore	14 —
Id.	204423	Beneficio parrocchiale di Santicolo (Brescia)	3,50
Id.	200857	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Ponte di Saviore	3,50
Id.	205709	Cappellania curaziale Mutti, in Passirano	24,50
Id.	204941	Fabbriceria sussidiaria di Gozzolo di Lumezzane Pieve	7 —
Id.	613595	Prota Emmanuela di Donato, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Ispani (Salerno)	175 —
Id.	109173	Fabbriceria della cappella del SS.mo Crocifisso, nella parrocchiale di San Simone, in Serbadone di Montefiore (Forlì)	133 —
Id.	410427	Piacquadio Maria Teresa di Antonio, moglie di Ratti Giuseppe, dom. in Pesaro, vincolata	210 —
Id.	4578	Giulianetti Giulio fu Spirito, dom. in Portoferraio (Livorno), ipotecata	17,50
Id.	333254	Ospizio di San Vittore, in Borghetto di Borbera (Alessandria)	770 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 16 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 6 novembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4701)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a dodici posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernenti l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra d'Africa Orientale e nella recente guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e ne lavori;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante le ammissioni ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, concernente l'equiparazione a tutti gli effetti dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, sull'ammissione ai concorsi nell'impiego civile delle pubbliche Amministrazioni senza limiti di età dei sottufficiali di carriera che cessano dal servizio militare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, relativo alla proroga del termine per bandire i concorsi riservati ai reduci per gli impieghi di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, riguardante il trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1946, al registro n. 6, foglio n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 142 del 28 giugno 1946, con il quale è stato indetto un concorso a undici posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere e sono stati, nel contempo, accantonati dodici posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Vista la nota n. 128687/12106/2.16.5/1.3.1 in data 28 novembre 1947 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a dodici posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere, riservato ai reduci;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere, riservato ai reduci ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Possono partecipare al concorso:

a) coloro che nel periodo compreso fra la pubblicazione (28 giugno 1946) del bando di concorso a undici posti di assistente aggiunto in prova nel Corpo delle miniere, indetto con decreto Ministeriale 30 maggio 1946, e la data di espletamento delle prove di esame del concorso stesso si siano trovati sotto le armi, nonchè coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1946) o raggiungere la sede di esame;

b) i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali Divisione personale miniere), via Vittorio Veneto, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, nonchè dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in uno dei seguenti uffici minerari della Repubblica: Bergamo, Bologna, Caltanissetta, Carrara, Firenze, Grosseto, Iglesias, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino, Trento.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti nel ruolo d'ordine (gruppo *C*) del Corpo delle miniere ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e alla guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore:

d) per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o per le operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 dela tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), del presente articolo, purchè risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanna anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

f) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

h) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *h*) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Si prescinde, inoltre, dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con le mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito, nonchè per i sottufficiali che si trovino nelle condizioni contenute nel secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del citato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, debbono aver avuto, alla data del bando di concorso originario (28 giugno 1946), i requisiti di età richiesti dall'art. 2, n. 2, del bando originario medesimo;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che sono di nazionalità italiana e che appartengono a regioni geograficamente italiane e coloro, infine, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

3) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) diploma di licenza di scuola media inferiore o di scuola tecnica o di scuola complementare o di scuola secondaria di avviamento professionale.

E' data facoltà ai candidati di sostituire il diploma originale con un certificato, in carta da bollo da L. 32, rilasciato dall'istituto o dalla scuola presso cui il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero con una copia del diploma stesso autenticato da un notaio e legalizzato a norma delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio suddetto nei riguardi degli aspiranti che siano agenti subalterni statali di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o durante la recente guerra conseguirono il grado di ufficiale.

I predetti aspiranti produrranno pertanto il titolo di studio da essi posseduto;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto deve essere autenticato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati e gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari (copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare debitamente regolarizzata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente numeri 0033000/1 e 0035000/1 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive modificazioni.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla marina o all'aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina o dalla circolare 1° giugno 1942, numero 2/4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive modificazioni.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui ai due comma precedenti entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato, ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, alle quali, in difetto, gli stessi non potranno essere ammessi.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra nonchè i feriti in combattimento dovranno provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, in attesa del successivo riconoscimento, sempre che comprovino nei termini di cui al presente bando l'avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalla competente autorità.

I candidati mutilati ed invalidi di cui alla lettera *d*) del presente articolo, dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69, rilasciato dalla Direzione delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimati dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali sia stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-1943, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno produrre lo stato di famiglia da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

10) fotografia recente del candidato munita di firma, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio; la firma del sindaco o del notaio dovrà essere, a sua volta, debitamente legalizzata.

Il personale salariato di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato con marche da bollo da L. 32.

I detti candidati dovranno altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio da cui risulti che abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intenda avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Il personale civile non di ruolo che abbia prestato due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, dovrà produrre un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio, dal quale risultino le circostanze di cui sopra.

I sottufficiali che si trovino nelle condizioni indicate dal secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, dovranno attestare tali condizioni mediante apposito documento, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente Amministrazione militare.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6), 7) e 9) del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica della giurisdizione di Roma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 4) e 8) ed eventualmente quello indicato al n. 9) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo, rilasciato dal competente capo ufficio con marche da bollo da L. 32, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, su carta da bollo da L. 32, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 6), 7) e 8) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo da L. 24, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato in aggiunta agli altri documenti.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e dal precedente art. 3 del presente decreto.

I concorrenti che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, devono dimostrare che alla data del concorso originario (30 maggio 1946) possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che,

all'infuori del limite di età, hanno tutti i requisiti richiesti alla data del bando del presente concorso.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di gruppo *C* nel ruolo del Corpo delle miniere, ad eccezione dei concorrenti ex combattenti o reduci dalla deportazione da parte del nemico, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale.

3) Prova pratica di dattilografia (scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura).

Prova orale:

La prova orale verterà sul seguente programma:

Elementi di aritmetica. Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radice dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Equazioni di 1° grado.

Nozioni elementari di diritto amministrativo.

Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815.

Nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Nozioni elementari di statistica.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 10.

I vincitori saranno assunti in qualità di assistenti aggiunti in prova nel ruolo del personale d'ordine del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad assistenti aggiunti, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti addì 30 *dicembre* 1947
Registro n. 1, *foglio n.* 386.

(127)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Napoli;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente effettivo dott. Nicandro Siravo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la detta Corte d'appello, il quale è stato promosso e nominato presidente di sezione presso la medesima Corte;

Decreta:

Il dott. Falciatore Pasquale, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, è nominato membro effettivo della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la detta Corte, in sostituzione del dott. Nicandro Siravo.

Roma, addì 6 dicembre 1947

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1948
Registro Giustizia n. 1, *foglio n.* 58. — OLIVA

(179)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.